

*Comm. trib. regionale Piemonte Torino, Sez. III, Sent.,
13/10/2021, n. 800*

IMPOSTE E TASSE IN GENERE › *Avviso di accertamento*

IMPOSTE E TASSE IN GENERE › *Prescrizione e decadenza*

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PIEMONTE
TERZA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

PANZANI LUCIANO - Presidente e Relatore

VALERO MASSIMO - Giudice

RINALDI ETTORE - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 528/2020

depositato il 09/06/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 111/2019 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VERCELLI

contro:

S.M.

VIA V. V. 13 I. G 13040 B.

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERCELLI

PIAZZA RISORGIMENTO 12 13100 VERCELLI VC

Atti impugnati:

AVVISO DI INTIMAZIONE n. (...)

Svolgimento del processo

Il contribuente S.M. definiva in acquiescenza, ai sensi dell'[art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997](#), l'avviso di accertamento (...) per l'anno 2012 emesso dall'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Vercelli, con pagamento delle imposte, interessi e sanzioni ridotte in modalità rateale, da corrispondersi in 16 rate trimestrali alle scadenze previste. Il pagamento delle rate veniva osservato fino alla terza, con ultimo versamento effettuato il 30 marzo 2018: le rate successive non venivano corrisposte e quindi l'Ufficio emetteva l'avviso di intimazione (...). L'Ufficio rilevava la decadenza dal beneficio della rateizzazione ai sensi dell'[art. 15 ter, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973](#), in forza del quale il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima, "comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'[art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta", emetteva il citato avviso di intimazione per il complessivo importo di Euro 38.771,05 per imposta residua, sanzioni, interessi oltre alla sanzione ulteriore applicata all'importo residuo dovuto a titolo di imposta nella misura del 45%, prevista dall'[art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997](#).

Impugnava il contribuente avanti alla CTP di Vercelli : imputava il mancato pagamento delle rate successive alla terza al blocco dei propri conti correnti, intervenuto a seguito di pignoramento richiesto ed eseguito dalla Erma Ritmo Spa corrente in Modena, verso la quale egli risultava debitore per un importo superiore a Euro 200.000. Ritenendo sussistere un'ipotesi d'oggettiva impossibilità a corrispondere le rate non versate, chiedeva l'annullamento dell'avviso di intimazione e la riammissione all'originario piano di rateazione. Si costituiva l'Agenzia chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

La CTP con sentenza 111/19 del 11.11.19 accoglieva il ricorso affermando che nella specie ricorreva ipotesi di forza maggiore ai sensi dell'[art. 6 D.Lgs. n. 472 del 1997](#), rappresentato dal pignoramento subito dal contribuente con conseguente blocco dei conti correnti.

Appella l'Agenzia chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza in quanto nella specie la situazione del contribuente non corrisponde all'ipotesi di forza maggiore, tant'è che lo S. aveva continuato parzialmente i suoi versamenti dopo il pignoramento e non li aveva ripresi quando tale situazione era venuta meno.

Il contribuente non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 27 settembre la Commissione ha trattenuto la causa a decisione.

Motivi della decisione

L'appello è fondato.

L'[art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997](#) prevede che non sia punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla forza maggiore nella [circolare 8/E/2020](#) (risposta 1.7), la quale ha fatto anche riferimento alla [circolare 180/1998](#) del ministero delle Finanze. Nel documento dell'Agenzia sono stati riportati una serie di pronunciamenti giurisprudenziali, sia di legittimità interni che unionali. Quanto alla Cassazione, è stata richiamata l'ordinanza 8175/2019 (ripresa dalla successiva 28321/2019, a loro volta conformi a numerosi precedenti).

Relativamente alla giurisprudenza unionale, la circolare 8/E ha fatto riferimento alle pronunce C-314/06, C-325/03, C-208/01 e C-195/91. In base a tali precedenti, è stato osservato che la nozione di forza maggiore comporta la sussistenza sia di un elemento oggettivo - relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore - sia di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.

Pare evidente che una situazione d'indisponibilità dei conti correnti, conseguente ad altri debiti del contribuente il cui mancato pagamento ha comportato un pignoramento delle disponibilità liquide, non costituisce circostanza anomala, estranea al contribuente, e che tale vicenda è anche conseguenza della mancata adozione di adeguate cautele, vale a dire di iniziative dirette a prevenire e comunque a gestire la propria situazione di crisi di liquidità e/o insolvenza, ricorrendo agli istituti a tal fine previsti dall'ordinamento sia per gli imprenditori che per i debitori che non siano imprenditori (sovraindebitamento).

Va poi sottolineato che il contribuente, come osserva l'Agenzia delle Entrate senza che vi sia stata contestazione sul punto, non ha ripreso i propri pagamenti quando il pignoramento dei conti correnti era venuto meno.

L'appello va dunque accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dello S. per entrambi i gradi di giudizio, liquidate in Euro 8.000, di cui Euro 5.000 per il giudizio di primo grado ed Euro 4.000 per il giudizio d'appello, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

P.Q.M.

accoglie l'appello. Condanna l'appellante alle spese di lite che liquida per i due gradi di giudizio in Euro 8.000,00.

Conclusione

Così deciso in Torino, il 27 settembre 2021.